



COMUNE DI MATTIE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di marzo alle ore 18:30, presso la **Saletta Polivalente in via Roma n. 2**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione e in seduta di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Marina PITTAU	SINDACO	Presente
Emilio BELLANDO	CONSIGLIERE	Presente
Davide PELA'	CONSIGLIERE	Presente
Paolo Giacomo LUCINO	CONSIGLIERE	Presente
Enrica FORNO	CONSIGLIERE	Presente
Valter AGESILAO	CONSIGLIERE	Presente
Pierfrancesco SACCO	CONSIGLIERE	Presente
Massimiliano BRUZZESE	CONSIGLIERE	Presente
Sabrina BELLANDO	CONSIGLIERE	Presente
Roberto LUCISANO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 10 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CARCIONE Dott.ssa Marietta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PITTAU Marina assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione di C.C. n. 2 del 23-03-2023

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RAMMENTATO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", proroga il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali al 30 aprile 2023, modificando quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023 e autorizza per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

PRESO ATTO che la normativa vigente prevede in merito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, al 30.04.2023;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO che risulta opportuno definire per l'anno 2023, le aliquote IMU come da seguente prospetto:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per tipo C/2 – C/6 e C/7: aliquota pari al 0,5%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00%;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per tali fabbricati il legislatore l'esenzione a partire dall'anno di imposta 2022 (Art. 1, comma 751, della L. 160/2019- legge di Bilancio 2020)
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,9%;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,9%;
- terreni agricoli: aliquota pari al 0,00%;

- aree fabbricabili: aliquota pari al 0,9%;

VISTA la Legge del 29.12.2022 n. 197 (*Legge di Bilancio 2023*);

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio tributi;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Presenti n. 10
- Astenuti n. ==
- Votanti n. 10
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. ==

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per tipo C/2 – C/6 e C/7: aliquota pari al 0,5%;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00%;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per tali fabbricati il legislatore prevede l'esenzione a partire dall'anno di imposta 2022 (Art. 1, comma 751, della L. 160/2019- legge di Bilancio 2020)
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,9%;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,9%;
 - terreni agricoli: aliquota pari al 0,00%;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 0,9%;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

- Presenti n. 10
- Astenuti n. =
- Votanti n. 10
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. =

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
PITTAU Sig.ra Marina

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARCIONE Dott.ssa Marietta

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.